



COMUNE DI VALLEDOLMO

Provincia di Palermo

REGOLAMENTO PER L'AUTONOMIA

CONTABILE DEL CONSIGLIO

COMUNALE.

**Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 12 del 28/04/2008,
esecutiva il 27/05/2008.**

REGOLAMENTO PER L'AUTONOMIA CONTABILE CONSIGLIO COMUNALE

Art. 1 Autonomia contabile

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, della L.R. 30/2000, con norme regolamentari il Comune fissa le modalità per fornire al Consiglio servizi, attrezzature e risorse finanziarie, che il medesimo Consiglio, attraverso le strutture amministrative, può gestire ai fini del funzionamento proprio e dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

Art. 2 Servizi consiliari

1. Nell'ambito della dotazione organica è individuato lo specifico servizio comunale preposto ad assicurare l'autonomia funzionale e contabile del Consiglio, denominato "Servizio per l'autonomia funzionale e contabile del Consiglio".

Art. 3 Disciplina dell'autonomia contabile

1. La relazione previsionale e programmatica deve essere integrata da apposita relazione riguardante i programmi e le risorse relativi all'attività del Consiglio, redatti dai dipendenti del servizio di cui all'art.2, sotto le direttive emanate in accordo tra il Presidente del Consiglio e il Responsabile del Settore, tenendo conto delle richieste presentate anche dai gruppi consiliari regolarmente costituiti.

2. Tra gli allegati al Bilancio di Previsione è obbligatorio inserire uno specifico prospetto analitico dei fondi destinati all'autonoma gestione del Consiglio, collegati ai prospetti non solo strategici, ma anche gestionali, relativi al Consiglio.

3. Il Peg. o altro strumento finanziario attuativo deve essere redatto tenendo conto di quanto disposto dal Bilancio di Previsione in merito al Consiglio. Il Peg. deve riportare, in apposito quadro allegato, le risultanze economiche e finanziarie previste dal Bilancio di Previsione, separando le spese relative al Consiglio dalle altre spese iscritte in Bilancio.

Art. 4 Gestione delle risorse spettanti al Consiglio

1. Al servizio per l'autonomia funzionale e contabile del Consiglio, il Bilancio e il Peg. nelle parti specificamente destinate al Consiglio, assegnano le risorse finanziarie ed economiche necessarie per il migliore funzionamento dell'organo e dei gruppi consiliari.

2. Alla materiale gestione delle risorse, attraverso il Peg., è preposto il responsabile del servizio di cui all'art. 2, il quale cura l'istruttoria tecnica di tutti gli atti gestionali relativi, nonché verifica l'andamento delle spese e acquisisce **tramite il Presidente del Consiglio** le richieste dei Consiglieri e dei gruppi per assicurare l'ottimale gestione. **A tal fine le proposte verranno formulate dal gruppo di appartenenza e discusse e deliberate in sede di conferenza dei capi gruppo.**

3. Il Responsabile, sulla base della gestione e delle richieste dei Consiglieri e dei gruppi, **secondo le modalità di cui al comma precedente**, propone al Presidente del Consiglio eventuali modifiche ai progetti o agli stanziamenti, che possono sfociare in modifiche al Bilancio.

4. Il servizio gestisce tutte le risorse relative al Consiglio, e in particolare provvede:

- a) alla liquidazione delle indennità per il Presidente del Consiglio e per il Vice Presidente;
- b) alla liquidazione dei gettoni di presenza dei Consiglieri Comunali;
- c) all'istruttoria delle pratiche relative agli aumenti o diminuzioni delle indennità o dei gettoni;
- d) alla liquidazione dei rimborsi ai datori di lavoro per le assenze retribuite, ai sensi dell'art. 129, comma 14, L.R. n° 02/2002;

- e) alla liquidazione delle indennità di missione del Presidente del Consiglio e dei Consiglieri;
- f) al rimborso di spese di viaggio effettivamente sostenute dai Consiglieri residenti fuori dal Comune per la partecipazione alle sedute consiliari, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni;
- g) all'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento di Consiglio e gruppi consiliari.

5. E' fatto divieto di procedere alla liquidazione e pagamento di spese per missioni di componenti del Consiglio Comunale in assenza di preliminare impegno di spesa.

Art. 5 **Presidente del Consiglio**

1. Ai fini dell'autonomia contabile, il Presidente emana ogni direttiva finalizzata all'attuazione o redazione dei programmi di funzionamento del Consiglio, utilizzando la conferenza dei capi gruppo consiliari quale organo di consultazione.

2. Il Presidente del Consiglio autorizza i Consiglieri Comunali che, in ragione del loro mandato si rechino fuori dal capoluogo del Comune in missione. La successiva liquidazione, è sottoscritta dal Responsabile del Settore. L'autorizzazione alla missione è contestuale all'impegno della relativa spesa. In caso di insufficiente disponibilità finanziaria è preclusa al Presidente la facoltà di autorizzazione.

3. Il Presidente del Consiglio può recarsi in missione senza autorizzazione preventiva e deve darne preventiva comunicazione al Sindaco ed al Responsabile del Settore di cui all'art. 2 per la preliminare assunzione dell'impegno di spesa, e ha diritto al rimborso spese, **ove previsto per legge**, e all'indennità di missione sulla base della presentazione di una **dichiarazione e relazione** sulla durata e finalità della missione, corredata da documentazione delle spese.

REGOLAMENTO PER L'AUTONOMIA CONTABILE DEL CONSIGLIO COMUNALE

INDICE

Articolo 1 Autonomia contabile

Articolo 2 Servizi consiliari

Articolo 3 Disciplina dell'autonomia contabile

Articolo 4 Gestione delle risorse spettanti al Consiglio

Articolo 5 Presidente del Consiglio